

# COMUNICATO N. 90/DIV - 19 DICEMBRE 2024

90/307

#### CAMPIONATO SERIE C NOW 2024-2025

#### **GARA DEL 18 DICEMBRE 2024**

Si riporta il risultato della gara disputata il 18 Dicembre 2024

# **18^ GIORNATA ANDATA**

#### **GIRONE A**

UNION CLODIENSE PADOVA

1-2

#### **DECISIONI GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 19 Dicembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

#### **GARA DEL 18 DICEMBRE 2024**

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione della gara di recupero della diciottesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società PADOVA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

# **DELIBERA**

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

# **SOCIETA'**











# **AMMENDA € 900,00**

#### **PADOVA**

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

- prima dell'inizio della gara, al momento dell'ingresso in campo delle squadre, un petardo di lieve entità e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
   al 27° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza
- conseguenze;
  3. all'11° minuto del secondo tempo, due bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate consegue dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (VIII INFR)**

MUNARETTO ANDREA

(UNION CLODIENSE)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Man gri

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 19 Dicembre 2024

IL PRESIDENTE Matteo Marani